



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544-979111 www.comunecervia.it



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - PIAZZA XXV APRILE - 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979174- 175 - 162 - Fax 0544/914901 e-mail. sviluppoeconomico@comunecervia.it

ORDINANZA N. 0072

CERVIA, 11 APR. 2012

TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO - ORD. 187/2011 - INTEGRAZIONE

IL SINDACO

Premesso

- che con ordinanza n. 187 del 16.6.2011 recante "Tutela dall'inquinamento acustico" sono state adottate disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica, allo scopo di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative svolte nell'ambito del territorio comunale con i diritti dei cittadini e le esigenze abitative e di soggiorno, definendo orari e prescrizioni delle attività che producono rumore;
- che per quanto riguarda gli stabilimenti balneari le disposizioni relative alla diffusione di musica e alle modalità di svolgimento dei trattenimenti musicali venivano inserite ogni anno nell'apposita ordinanza, disciplinante i periodi di apertura;
- che l'art. 11, co. 6, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217 stabilisce che gli intrattenimenti musicali e di svago svolti come attività accessorie negli stabilimenti balneari sono soggetti al rispetto, tra le altre, delle norme in materia di inquinamento acustico, ferma l'applicazione dei limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della Legge 26.10.1995 n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Rilevato

- che il turismo balneare rappresenta un segmento molto rilevante per qualità e quantità dell'offerta dell'intera risorsa turistica del Comune di Cervia;
- che fra gli obiettivi della politica di sviluppo turistico che l'Amministrazione comunale intende adottare, rientra la prospettiva della destagionalizzazione dell'offerta turistica e commerciale in genere, offrendo prestazioni di servizi fruibili e promuovendo il più possibile le presenze e la permanenza turistica lungo tutto l'arco dell'anno;

Considerato

- che la Regione Emilia Romagna ha adottato la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", il cui art. 11 stabilisce "Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art 2 della Legge n. 447/1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
- che in attuazione di questa previsione è stata approvata la delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 21 gennaio 2002 n. 45 contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

per particolari attività, ai sensi dell'art.11, comma 1, della LR n. 15/2001, ai sensi della quale si ammettono le manifestazioni a carattere temporaneo, tra cui i trattenimenti musicali, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

- che, di conseguenza, lo svolgimento da parte degli stabilimenti balneari di trattenimenti musicali con cadenza quotidiana in deroga ai limiti recati dalla zonizzazione acustica fissata dall'ordinanza del Sindaco del Comune di Cervia n. 6987 del 27.6.2006, assunta in attuazione delle previsioni legislative statali e regionali, finisce per porsi in contrasto con queste ultime, provocando fenomeni di prolungato e duraturo inquinamento acustico che creano disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione residente e non e delle aree limitrofe;

- che si rende, pertanto, necessario fissare un limite ai trattenimenti musicali svolti dagli stabilimenti balneari in deroga ai limiti acustici fissati, in particolare, dalla predetta deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna n. 45/2002, analogamente a quanto già disposto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati su tutto il territorio comunale, ferma restando l'assenza di limitazioni numeriche o di modalità di svolgimento per i trattenimenti musicali svolti dagli stabilimenti balneari nei limiti di decibel stabiliti dalla zonizzazione acustica;

- che occorre, dunque, armonizzare lo svolgimento delle attività di spettacolo e di trattenimento musicale effettuate sull'arenile, così come previste dal predetto art. 11, co. 6 della legge n. 217/2011, con l'esigenza di prevenire possibili fenomeni di inquinamento acustico da queste derivanti e suscettibili di provocare situazioni di disturbo della quiete pubblica ed ambientale a danno della generalità della popolazione residente e non e delle aree limitrofe, integrando l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cervia n. 187/2011 sopra richiamata, mediante la definizione di criteri per lo svolgimento di trattenimenti musicali negli stabilimenti balneari

- che a questo scopo e nella prospettiva di omogeneizzazione delle discipline riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande si ravvisa l'opportunità di estendere anche agli stabilimenti balneari che utilizzano impianti sonori con diffusori di potenza superiore a 20 W RMS l'impiego dei misuratori dei livelli di emissione sonora prodotta (cd. fonometri), che si sono rivelati in grado di garantire una efficace funzione di vigilanza e controllo sul rispetto dei limiti delle emissioni sonore, nonché il divieto di impiego, nell'ambito delle attività di intrattenimento musicale svolte sull'arenile, dei "vocalist", la cui attività contribuisce ad incrementare il livello di emissioni sonore verso l'esterno e di conseguenza, ad accrescere il rischio di provocare situazioni di disturbo alla quiete pubblica, con esclusione per le attività che hanno installato il suddetto misuratore, in grado di prevenire possibili fenomeni di inquinamento acustico;

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il d.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- la l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna, 21 gennaio 2002, n. 45, contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 15/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna, 14 aprile 2004, n. 673, recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della l.r. 9 maggio 2001, n. 15, recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il r.d. 18 giugno 1931, n. 773, recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- la l.r. 26 luglio 2003, n. 14, recante "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

- il d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, contenente il "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- la legge 15 dicembre 2011, n. 217, "Legge comunitaria per l'anno 2010";

Acquisito il parere delle Associazioni di categoria a seguito di numerose consultazioni e incontri di concertazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

All'ordinanza del Sindaco del comune di Cervia 16 giugno 2011 n. 187 recante "Tutela dall'inquinamento acustico" è aggiunto il seguente articolo:

Art.6 - Stabilimenti balneari

1. 1.1 Allo scopo di garantire un livello acustico conforme alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, durante tutto l'orario di apertura dello stabilimento (dalle ore 6.00 alle ore 21.00) le attività accessorie di somministrazione alimenti e bevande annesse agli stabilimenti balneari possono utilizzare, per il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici, sia all'interno che all'esterno, diffusori di potenza inferiore o uguale a 20 W RMS l'uno nella configurazione fissa (ovvero in cui i diffusori siano collocati su un supporto non mobile) idonei a rispettare i limiti di decibel stabiliti nella zonizzazione acustica, la cui fonte sonora sia costituita da apparecchi monoblocco (ovvero che sia un unico amplificatore ad alimentare tutti i diffusori acustici) non dotati di amplificatore separato autonomo, il cui utilizzo non si configura o predispone come attività di trattenimento (cd. intrattenimenti musicali), ma come musica soffusa e di sottofondo, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico e della clientela nello stabilimento balneare.

1.2 L'installazione dei diffusori con le caratteristiche tecniche di cui al precedente punto 1 è soggetta all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, da tenere presso il locale a disposizione degli organi di controllo. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.8, comma 5, della legge n. 447/1995 con la quale si attesta che la fonte sonora è poco significativa e rispetta i limiti di rumorosità previsti dalla classificazione acustica del comune.

La documentazione e le dichiarazioni sopra menzionate vanno presentate per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

A richiesta delle autorità di vigilanza e della polizia municipale, il titolare dello stabilimento dovrà sempre e comunque esibire le schede tecniche dei diffusori installati.

- 2) 2.1 La diffusione sonora con impianti elettroacustici che utilizzano diffusori acustici con potenza superiore ai 20 W RMS e lo svolgimento di trattenimenti musicali, manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali che in tutti i casi non superano i limiti di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (zona arenile - classe III "aree tipo misto" 60 dB diurno; 50 dB notturno), è consentita senza limitazioni durante l'orario di apertura dello stabilimento balneare e quindi della attività di somministrazione ad esso accessoria, nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

L'installazione dei diffusori acustici con potenza superiore ai 20 W RMS e le attività di cui al capoverso che precede sono soggette all'obbligo di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, e alla presentazione di apposita SCIA corredata dal parere favorevole di ARPA, da presentarsi per via telematica al SUAP.

2.2 L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo (ad esempio, piano-bar, concertini, ecc.) nonché la diffusione di musica riprodotta con presenza di un disc jockey, in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, è consentita unicamente come attività temporanea ai sensi della delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2002, n. 45, per massimo 2 volte a settimana dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, previa presentazione di apposita SCIA corredata dal parere favorevole di ARPA, da presentarsi per via telematica al SUAP, riportante le date di svolgimento. Gli stabilimenti balneari che svolgono massimo 3 (tre) intrattenimenti musicali a stagione balneare possono sostituire il parere favorevole di Arpa sulla valutazione di impatto acustico con asseverazione da parte di tecnico abilitato.

2.3 Allo scopo di garantire la tutela della salute degli utenti degli stabilimenti balneari, dei cittadini e dei turisti, onde permettere un adeguato controllo dei livelli di rumorosità prodotti dalle menzionate attività di trattenimento musicale di cui al presente comma 2, gli stabilimenti balneari provvedono ad installare un sistema automatico di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro), che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla valutazione di impatto acustico, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione e apposizione dei sigilli da parte della Polizia Municipale.

Tale sistema, dotato di computer dedicato, dovrà prevedere un sistema di preavviso automatico di violazione, come descritto nella scheda tecnica allegata. Le registrazioni in forma digitale devono essere inviate in tempo reale e con continuità a prescindere dagli orari o giornate di apertura delle attività, eccezion fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate, per via informatica all'Amministrazione Comunale e conservate presso l'esercizio per un anno. Le caratteristiche tecniche dei componenti e dell'impianto sono stabili nella apposita scheda tecnica allegata.

2.4 Resta salva la facoltà, per gli stabilimenti, su espressa attestazione scritta dei medesimi, a garanzia del rispetto dei livelli sonori stabiliti dalla DGR 45/2002, di non installare il sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (c.d. fonometro) nel caso lo svolgimento dei due (2) trattenimenti settimanali di cui al precedente punto 2.2, venga effettuato utilizzando al massimo due (2) diffusori da 150 W RMS. Tale facoltà cessa immediatamente di avere efficacia qualora siano riscontrate più di due (2) violazioni alla prescrizioni della presente ordinanza nello stesso anno solare, per cui per la prosecuzione delle attività di trattenimento musicale sarà necessario installare il sistema automatico di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (c.d. fonometro) di cui al punto 2.3 del presente articolo.

Gli stabilimenti balneari che si dotano per la stagione 2012 per la prima volta del sistema di misurazione e registrazione (cd. fonometro) hanno tempo 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza per adempiere a tale obbligo.

3) 3.1 Nei giorni di proroga dell'orario di apertura dello stabilimento balneare oltre le ore 21.00, così come stabiliti dall'ordinanza balneare comunale, i trattenimenti musicali e la diffusione di musica è consentita con le modalità ed impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2 nel seguente orario :

- sino alle ore 3.00 del giorno successivo nelle giornate della "Notte rosa", del 10 e del 15 Agosto;
- sino alle ore 24.00 nelle altre serate di apertura stabilite da apposita ordinanza balneare.

3.2 Per ragioni di ordine e sicurezza oltre che tutela della salute pubblica, nei giorni di proroga dell'orario di apertura dello stabilimento balneare oltre le ore 21.00, così come stabiliti dall'ordinanza balneare comunale, i titolari degli stabilimenti balneari dovranno optare per effettuare i trattenimenti musicali o in orario pomeridiano o in quello serale.

- 4) La SCIA per l'attività di trattenimento musicale può essere presentata esclusivamente per sito di svolgimento.
- 5) Le attività di baby dance, acqua gim, animazione per bambini, etc, svolta con diffusori acustici portatili, possono essere svolte dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30, nel rispetto delle vigenti normative in materia d'inquinamento acustico e demaniali.
- 6) In attuazione del comma 6, art. 11 legge 217/2011 esclusivamente per le attività sprovviste di misuratore e registratore (cd. fonometro) di cui al punto 2.3 è fatto divieto di esibizione dei "vocalist" in premessa richiamati.
- 7) In presenza di particolari occasioni, circostanze ed eventi durante la stagione balneare, per motivi di pubblico interesse, resta salva la facoltà per il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, di adottare deroghe all'orario di attività di stabilimento ovvero allo svolgimento degli intrattenimenti musicali oggetto della presente ordinanza.
- 8) Le violazioni delle previsioni di cui al presente articolo sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie:

punto 1, 3, 4, 5	da € 400,00 a € 3.000,00 pagamento in misura ridotta € 800,00
punto 2,6	da € 450,00 a € 3.300,00 pagamento in misura ridotta € 900,00

La seconda violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti musicali, sia serali che pomeridiani, oltre che l'impossibilità di diffondere musica di sottofondo nelle serate di apertura oltre le ore 21.00, per 30 giorni a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di accertata violazione.

Nel caso di recidiva, vale a dire quando la stessa infrazione sia stata commessa per almeno tre volte in una stagione si applica, entro 10 giorni, la sospensione dell'attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande annessa fino a tre giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 10 del r.d. n. 773/1931, configurandosi tale fattispecie come abuso del titolo autorizzatorio.

Le sanzioni elevate mediante i sistemi di limitazione e misurazione dei livelli sonori avranno valore legale dal momento dell'avvenuta piombatura del sistema.

La tolleranza negli orari stabiliti è di minuti 5.

Ulteriori eventuali disposizioni operative per l'attuazione dell'ordinanza verranno stabilite con verbale interno all'ente.

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per l'Emilia - Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO

Roberto Zoffoli



Roberto Zoffoli



COMUNE DI CERVIA

Provincia di Ravenna

Piazza Garibaldi, 1

Tel. 0544-979111 | www.comunecervia.it



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE - PIAZZA XXV APRILE N. 11 - 48015 CERVIA (RA)

Tel. 0544/979175 - Fax 0544/914901 - e-mail: sviluppoeconomico@comunecervia.it

Allegato n. 1 - Ordinanza Sindacale n. 0072 del 11 APR. 2019

SCHEDA TECNICA: Descrizione sistema di misurazione e registrazione permanente dei livelli di emissione sonora prodotti (cd. fonometro); caratteristiche tecniche dei componenti.

Il sistema di registrazione dei livelli deve essere in grado di rilevare i livelli emessi dall'impianto elettroacustico e gli orari di utilizzo dello stesso, registrarli, inviarli all'Amministrazione Comunale, inviare comandi all'impianto elettroacustico per lo spegnimento automatico; deve inoltre poter gestire tutto il sistema con una "allarmistica" tramite e-mail per segnalare eventuali superamenti di orario, livelli, guasti o manomissioni.

Il registratore, ed il relativo microfono, devono essere dotati di un sistema di bloccaggio tramite piombatura (ad opera della Polizia Municipale insieme ad Arpa) così da garantire il riconoscimento di eventuali manomissioni o scollegamenti della sonda e del registratore stesso; inoltre deve poter rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno cinque giorni tramite una batteria interna e segnalando con il sistema di e-mail automatica questa anomalia.

La scheda comandi per lo spegnimento automatico deve essere in grado di fornire fino a quattro azionamenti pilotati tramite USB, Ethernet o Wi-Fi interfacciandosi con l'impianto elettroacustico ottenendo così la possibilità di gestire, oltre allo spegnimento e riaccensione, anche due ulteriori livelli di taratura in virtù dell'orario, con qualità e affidabilità elevata su tutte le impostazioni.

Il PC, tramite software dedicato, deve comunicare con il registratore di livelli leggendo frequentemente l'archivio interno e compilare il file (leggibile nei formati richiesti dall'Amministrazione, per esempio in Excel) che deve essere caricato sul server del Comune di Cervia tramite FTP ogni ora (per tale procedura si consiglia una linea ADSL sempre connessa in quanto il PC dovrà sempre poter accedere ad Internet per inviare i dati o le e-mail di segnalazione) ove sono riportati i dati utili agli organi di controllo relativi all'utilizzo degli impianti elettroacustici di ogni singolo pubblico esercizio; in particolare: nome del locale e n. seriale del misuratore oggetto di apposizione dei sigilli, data e ora dei singoli valori in decibel misurati agli intervalli stabiliti (ogni minuto), valore di decibel massimo previsto da VIA approvata da Arpa, orario esatto di interruzione della diffusione di musica tramite gli impianti elettroacustici, valori in decibel di seguito descritti.

Il programma deve essere in grado inoltre di gestire vari tipi di allarmi tra i quali superamento dell'orario di spegnimento della musica, superamento dei livelli impostati da VIA approvata da Arpa, eventuali manomissioni e/o guasti facilitando così il lavoro di verifica agli accertatori che dovranno essere inviati a fonometro@comunecervia.it contenente il nome del locale e la tipologia di allarme (superamento limite decibel stabilito in VIA, diffusione di musica oltre l'orario consentito, etc.)

Il PC deve essere dotato di un sistema di mantenimento dell'orario corretto, reperendolo tramite un servizio di orario sincronizzato all'orario satellitare ove tutti rispettano l'orario al minuto; lo stesso deve essere utilizzato per determinare gli orari di accensione e spegnimento dell'impianto, per i LOG interni e per i comandi della scheda di controllo (qualora sia installata); inoltre, questi programmi devono essere dotati di Password di protezione per la modifica e/o la chiusura degli stessi e funzionare autonomamente all'avvio del PC senza necessità di alcuna interazione dell'operatore; esso deve rimanere sempre acceso durante tutto il periodo di esercizio (anche durante gli orari di chiusura, eccezion fatta per le chiusure stagionali debitamente comunicate),

sono concesse eventuali brevi sospensioni esclusivamente per manutenzioni, aggiornamenti o verifiche tecniche approfondite da parte dell'installatore o dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le sospensioni o inattività del sistema per un tempo prolungato devono essere comunicate tempestivamente a tutti gli Organi coinvolti (vedi indirizzi e-mail di allarme: fonometro@comunecervia.it).

All'impianto audio deve essere collegata una sonda in grado di stabilire con assoluta certezza se vi sia o meno attività musicale tramite lo stesso (ovvero diffusione di suoni); tale procedura deve essere svolta rilevando la presenza di segnale audio alle casse più esterne e rilevanti o agli amplificatori delle stesse tramite collegamento fisico diretto senza commutatori, selettori o connettori di giunzione accessibili.

Il componente dell'impianto elettroacustico su cui si effettua lo spegnimento automatico è il limitatore il quale si suddivide sostanzialmente in due tipologie, analogico e digitale; per i sistemi analogici l'unica possibilità di installare la scheda di spegnimento automatico è quella di interrompere l'alimentazione elettrica qualora si annulli il segnale audio allo spegnimento del limitatore oppure intervenire meccanicamente sul segnale audio, per i sistemi digitali, le cose sono decisamente diverse, difatti si tratta di processori audio i quali dovranno essere programmati con memorie richiamabili dai comandi sui valori impostati.

Per gli stabilimenti balneari, che si dotano all'anno 2012 per la prima volta del sistema di misurazione e registrazione di cui alla presente e non hanno un proprio impianto elettroacustico ad installazione fissa, ma svolgono solo musica dal vivo o riprodotta con impianti di proprietà degli artisti che si esibiscono, potranno installare anche solo il microfono (misuratore, cd. fonometro) con computer dedicato e sistema di trasmissione dei dati all'amministrazione comunale sopra descritto (sistema di allarme via e-mail), quindi anche senza sistema di spegnimento automatico. Dovranno comunque posare un cavo atto al collegamento della sonda di presenza del segnale audio ai diffusori dell'impianto elettroacustico; sarà responsabilità dell'artista, proprietario dell'impianto e del Gestore dell'Attività ove si svolge la manifestazione di assicurarsi la connessione della sonda per il corretto rilevamento della presenza di musica per tutta la durata della manifestazione.

I valori di taratura per gli allarmi dovranno essere, nelle giornate in cui si effettuano i trattenimenti (vedi ordinanza), quelli previsti dalla Valutazione d'Impatto Acustico approvati da Arpa; mentre per le altre giornate quelli della classificazione acustica più una tolleranza per il rumore antropico, stabilita da Arpa.

Caratteristiche tecniche dei componenti:

- microfono a condensatore con risposta in frequenza da 20 a 20.000hz ed un range di lettura minimo da 60 a 120dB, posizionato vicino al diffusore più rilevante e nella direzione del ricevitore più sensibile (la posizione esatta deve essere definita in accordo con ARPA).
- registratore di livelli sonori con pesatura A, con LeqT e LSmax, archivio interno in grado di contenere un minimo di 60 gg di misure con campionamento ad 1', batteria interna per rimanere in funzione anche senza alimentazione elettrica per almeno 5gg.
- scheda a 4 relè per spegnimento automatico dotata di contatti NA e NC, controllabile dal PC tramite USB, Ethernet o WiFi.
- PC in grado di leggere i dati dal registratore di livelli e di compilarli in un file come segue:
Il file deve essere di facile comprensione e deve mostrare in modo chiaro gli orari e i livelli di emissione sonora prodotti (sia LeqT e LSmax ad ogni minuto) e l'orario di spegnimento degli impianti elettroacustici; il file deve contenere la registrazione dei livelli di emissione sonora prodotti nell'intervallo che va dall'intercorso del precedente invio al momento dell'invio corrente, il nome dell'Attività, il numero di serie del registratore di livelli e le soglie impostate; deve inoltre riportare l'orario esatto di spegnimento dell'impianto elettroacustico.
Il nome del file deve essere composto così
AAAA-MM-GG-HHmm.ext dove:
AAAA è l'anno (es. 2011)
MM è il mese (es. 05 per maggio)
GG è il giorno (es. 07 per il giorno 7)
HH è l'ora di invio (es. 00 per la mezzanotte)
mm sono i minuti (es. 30)
ext è l'estensione che identifica il formato del file (es. PDF, XLS, ...)

Ad esempio per un invio di un file PDF effettuato il 09/06/2010 alle ore 22:05 il nome del file sarà: 2010-06-09-2205.pdf. Il file che viene inviato deve essere leggibile con applicazioni già presenti nell'amministrazione comunale (es. PDF, file di Microsoft Office o OpenOffice, ...) e non deve richiedere ulteriori elaborazioni di importazione né tanto meno essere leggibile solamente mediante software proprietario della società che produce il fonometro.

- PC dedicato in grado di leggere, tramite cavi collegati direttamente all'impianto audio (nel caso di impianti dotati di più diffusori dovrà essere collegato al sistema di amplificazione dei diffusori più rilevanti per l'impatto acustico e su almeno due differenti linee), la presenza o assenza di attività musicale svolta dall'impianto stesso.
- orario sincronizzato automaticamente con l'orario di riferimento satellitare, o equivalente, uguale per tutti coloro che hanno il sistema installato con un errore inferiore ad un minuto.
- Gestione di tutti gli allarmi (come superamenti di livelli e/o orari impostati, manomissioni e/o guasti) tramite LOG interno ed e-mail ad un numero di almeno 10 utenti (l'indirizzo P.E.C. dell'attività e l'indirizzo fonometro@comunecervia.it dovranno essere sempre presenti; inoltre potranno essere aggiunti altri indirizzi per conto dell'attività stessa come l'utilizzatore degli impianti ed il tecnico installatore); agli stabilimenti balneari che utilizzano impianti non di loro proprietà è consentito lo scollegamento della sonda solo nel lato impianto ed esclusivamente al di fuori di attività di intrattenimento musicale, lo scollegamento della sonda lato PC/fonometro e per chi è dotato di impianto di proprietà deve scaturire l'allarme di potenziale manomissione.
- Gestione tramite LOG interno di eventuali errori o malfunzionamenti e della modifica delle eventuali configurazioni del sistema.
- Taratura dei livelli di emissione e immissione dell'impianto elettroacustico e del sistema di limitazione effettuata dal Tecnico in Acustica atto ad ottenere il rispetto dei limiti ambientali, tale livello determina il valore corrispondente indicato dal misuratore installato il quale viene impostato come soglia dal Tecnico Installatore.